

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 4 DATA 09.04.2014

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Praia a Mare

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di aprile. alle ore 17.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria aperta al pubblico - in prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2)	GIANNOTTI Antonio	Consigliere	SI
3)	CEGLIE Rosa	Consigliere	SI
4)	ESPOSITO Francesca	Consigliere	SI
5)	DE PRESBITERIS Roberto	Consigliere	SI
6)	DE LORENZO Antonino	Consigliere	SI
7)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
8)	MAIORANA Anna	Consigliere	SI
9)	DE PAOLA Pietro	Consigliere	SI
10)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	SI
11)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	SI

Totale presenti n. 11 assenti n 0

E' presente l'assessore esterno **Marsiglia Fernando** senza diritto di voto

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ALGIERI Santa Rosaria con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **Trimboli Francesco** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il punto all'odg .

IL PRESIDENTE

Illustra il punto il consigliere **Esposito Francesca**: “

Considerato che il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, all’art. 4 ha introdotto la possibilità per i comuni di istituire, con deliberazione di consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 7-Regolamenti

1.Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.”

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2012 il comune di Praia a Mare ha approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno, così come previsto dal citato art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;

Considerato che in relazione all’anno 2013, risultano commesse da alcune strutture ricettive numerose irregolarità e/o mancanze sulla procedura di compilazione della modulistica in applicazione dell’imposta di soggiorno e successive comunicazioni al Comune di Praia a Mare;

Considerato che le regole per l’applicazione e la compilazione della modulistica relativa all’imposta di soggiorno necessitano essere attuate da parte degli operatori in maniera corretta e precisa, e pertanto si rendono necessarie le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’imposta di soggiorno nel comune di Praia a Mare:

-Articolo 1- Presupposto dell’imposta - viene così integrato:

Dopo le parole “case e appartamenti per vacanze” viene aggiunto “(art.5 L.R. 4/1995)”, dopo la parola “affittacamere” viene aggiunto “(art. 3 L.R. 4/1995)”, dopo le parole “case per ferie” viene aggiunto “(art.6 L.R. 4/1995)”;

-Articolo 3- Esenzioni – viene così integrato:

Al comma 1 viene aggiunta la lettera: “b) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex art. 4 della legge 104/1992, da autocertificare con l’utilizzo del modello che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato D”, e loro accompagnatore”;

-Articolo 5- Obblighi di comunicazione – viene così modificato e sostituito:

1. *“Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.*

A tal fine il gestore è tenuto a:

a) dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno, l’entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;

b) richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno al momento dell’arrivo del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;

c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all’esenzione di cui all’articolo 3;

d) far compilare ad ogni ospite che si rifiuti di versare l’imposta l’apposito modulo predisposto a tal fine, che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato A”;

e) nel caso in cui l’ospite si rifiuti sia di versare l’imposta sia di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva, con l’apposito modulo che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato B”;

f) la dichiarazione di omesso versamento va compilata e firmata per ciascun alloggiato, nel caso di minorenni la dichiarazione va resa e firmata dall’esercente la patria potestà o da altra persona da questi autorizzato o delegato, utilizzando il modello che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato C”;

g) i modelli di cui alla sopracitata lettera d) e e) andranno consegnati alla Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro il quindici del mese successivo a quello di acquisizione del rifiuto del versamento”.

2. *“Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare all’Ufficio Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, esclusivamente per via telematica*

mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, quanto segue:

- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 3;
- l'imposta dovuta;
- gli estremi del riversamento delle somme al Comune;

3. "La dichiarazione mensile di cui al capo precedente va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento d'imposta al Comune. Solo nel caso in cui la struttura ricettiva è chiusa per l'intero periodo di riferimento al pubblico, a tal fine varranno esclusivamente le comunicazioni telematiche effettuate anticipatamente e di volta in volta al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Praia a Mare, la stessa è esonerata dalla comunicazione mensile".

-Articolo 6- Versamenti – viene così modificato e integrato:

Al comma 1, le parole "al termine" vengono sostituite dalle parole "all'inizio";

Viene aggiunto il comma 3:

"la causale del versamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento;
- "versamento imposta di soggiorno"
- mese e anno di riferimento";

-Articolo 7- Disposizioni in tema di accertamento – viene così modificato ed integrato:

Il comma 2 viene modificato e sostituito per come segue:

"Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, con esenzione di spese e diritti, può:

a) chiedere ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive l'esibizione o la trasmissione di atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati."

Viene aggiunto il comma 3:

"I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i riversamenti effettuati al Comune, nonché ogni altra notizia utile per la riscossione dell'imposta".

-Articolo 8- viene modificato il titolo che diventa "Sanzioni per gli alloggiati e per il gestore".

Viene così modificato ed integrato:

Il comma 3 viene modificato e sostituito per come segue: "Il soggetto passivo che rifiuta di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto, controfirmato dal gestore";

Vengono aggiunti i seguenti commi:

4. "Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00".

5. "In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al precedente articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00".

6. "Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267, secondo le modalità di seguito indicate".

7. "Per la violazione di ciascun obbligo da parte del gestore previsto dall'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00".

8. "Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00".

9. "Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00".

-Articolo 12- Disposizioni transitorie e finali – viene così modificato:

Il comma 1 viene modificato e sostituito per come segue: "Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono integralmente e ad ogni effetto di legge, dalla data della sua approvazione, quelle del

Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Praia a Mare approvate con la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2012".

Sono abrogati il comma 2 ed il comma 3.

- *Il Regolamento viene, altresì, integrato da quattro modelli allegati che vengono contrassegnati con le lettere A", "B", "C" e "D"*

Dato atto che il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare;

Alla fine incomincia a leggere gli articoli del regolamento così come modificati. La minoranza chiede di darli per letti e di votare gli articoli uno per uno. Con votazione 8 favorevoli e 3 astenuti (De Paola- De Presbiteris – Marsiglia) si approvano gli articoli modificati.

Interviene il consigliere Marsiglia Francesco

“Un ulteriore fardello che quest'amministrazione ha deciso di far gravare ai gestori delle attività alberghiere e turistiche, è la tassa di soggiorno chiedendo, sin dal 2012, una tassazione variabile da 2 a 4 euro a turista a notte, a seconda della categoria della struttura. Attività che hanno dovuto limitare già il loro risicato margine di guadagno, nell'ipotesi di voler offrire prezzi competitivi nel settore, già lo scorso anno tante attività si sono viste disdire le prenotazioni poiché le agenzie non rientravano nelle offerte da fare ai turisti loro clienti. Già lo scorso anno avevamo fatto notare che Amministrazioni di rinomate località turistiche calabresi da Soverato a Tropea non avevano ritenuto introdurre questa nuova tassazione. In altri posti si paga un contributo di un euro a giorno in alberghi 3 e 4 stelle. In paese limitrofi il comune di Roma e di Firenze, ho pagato 1 euro in strutture a 4 stelle. La pesante crisi economica nazionale non ha risparmiato nessuno, tantomeno il comparto turistico e tutte le aziende del settore che sono state le prime ad essere colpite. Nonostante ciò, nella seduta consiliare dello scorso 23 luglio 2012, il consiglio approvava con la sola maggioranza l'istituzione di questa nuova tassa. Una tassa che ha inciso per circa 1 % sulle entrate tributarie ma che si è sommata alle altre gravose tassazioni comunali e rendono affannose la vita economica delle attività interessate. Ero contrario alla sua istituzione 2 anni fa, lo sono anche ora.”

Interviene il consigliere De Paola Pietro *“Lo scorso 23 luglio 2012 il nostro gruppo aveva espresso voto contrario all'approvazione dell'imposta di soggiorno. Oggi noi prendiamo atto delle modifiche e delle relative integrazioni che questa amministrazione propone a questa assise. Noi, pur ritenendole valide tecnicamente, per facilitare le procedure, non le riteniamo valide, così come nel 2012, da un punto di vista politico. Durante il periodo “invernale” il nostro territorio ha subito una campagna mediatica che ci ha danneggiato, nell'immagine di ridente e salubre cittadina turistica. Inoltre, possiamo aggiungere che la crisi economica pone gli operatori turistici in un clima di estrema incertezza. Sicuramente tutti noi praiesi ed in primis gli operatori turistici ci auguriamo di essere invasi da turisti ma in cuor nostro quanti la pensano in questo modo e quanto tutto ciò può essere realistico? Noi come Gruppo riteniamo che ad oggi i tempi non sono ancora maturi per l'istituzione della tassa di soggiorno per cui esprimiamo voto contrario”*

Interviene il Sindaco: *“Il consigliere Marsiglia ha detto delle non verità: Soverato e Tropea hanno istituito la tassa di soggiorno. Questo regolamento così come modificato pone gli operatori nelle condizioni di stare tranquilli. Ad oggi gli operatori, sebbene avvisati con lettera, avrebbero già dovuto presentare il conto economico all'Ente affinché fosse approvato dalla Giunta Comunale e per essere poi inviato alla Corte dei Conti.*

Occorre capire lo sforzo che viene fatto per mettere nella giusta via chi deve operare. Pertanto preannuncio il voto favorevole al regolamento nella sua interezza con gli allegati”

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, all'art. 4 ha introdotto la possibilità per i comuni di istituire, con deliberazione di consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 7-Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2012 il comune di Praia a Mare ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, così come previsto dal citato art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;

Considerato che in relazione all'anno 2013, risultano commesse da alcune strutture ricettive numerose irregolarità e/o mancanze sulla procedura di compilazione della modulistica in applicazione dell'imposta di soggiorno e successive comunicazioni al Comune di Praia a Mare;

Considerato che le regole per l'applicazione e la compilazione della modulistica relativa all'imposta di soggiorno necessitano essere attuate da parte degli operatori in maniera corretta e precisa, e pertanto si rendono necessarie le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'imposta di soggiorno nel comune di Praia a Mare:

-Articolo 1- Presupposto dell'imposta - viene così integrato:

Dopo le parole “case e appartamenti per vacanze” viene aggiunto “(art.5 L.R. 4/1995)”, dopo la parola “affittacamere” viene aggiunto “(art. 3 L.R. 4/1995)”, dopo le parole “case per ferie” viene aggiunto “(art.6 L.R. 4/1995)”;

-Articolo 3- Esenzioni – viene così integrato:

Al comma 1 viene aggiunta la lettera: “b) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex art. 4 della legge 104/1992, da autocertificare con l'utilizzo del modello che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato D”, e loro accompagnatore”;

-Articolo 5- Obblighi di comunicazione – viene così modificato e sostituito:

1. “Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

A tal fine il gestore è tenuto a:

- a) dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento dell'arrivo del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
- c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 3;
- d) far compilare ad ogni ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine, che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato A”;
- e) nel caso in cui l'ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva, con l'apposito modulo che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato B”;
- f) la dichiarazione di omesso versamento va compilata e firmata per ciascun alloggiato, nel caso di minorenni la dichiarazione va resa e firmata dall'esercente la patria potestà o da altra persona da questi autorizzato o delegato, utilizzando il modello che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato C”;

g) i modelli di cui alla sopracitata lettera d) e e) andranno consegnati alla Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro il quindicesimo del mese successivo a quello di acquisizione del rifiuto del versamento”.

2. “Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare all’Ufficio Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall’amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, quanto segue:

- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei pernottamenti soggetti all’imposta;
- il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 3;
- l’imposta dovuta;
- gli estremi del riversamento delle somme al Comune;

3. “La dichiarazione mensile di cui al capo precedente va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento d’imposta al Comune. Solo nel caso in cui la struttura ricettiva è chiusa per l’intero periodo di riferimento al pubblico, a tal fine verranno esclusivamente le comunicazioni telematiche effettuate anticipatamente e di volta in volta al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Praia a Mare, la stessa è esonerata dalla comunicazione mensile”.

-Articolo 6- Versamenti – viene così modificato e integrato:

Al comma 1, le parole “al termine” vengono sostituite dalle parole “all’inizio”;

Viene aggiunto il comma 3:

“la causale del versamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento;
- “versamento imposta di soggiorno”
- mese e anno di riferimento”;

-Articolo 7- Disposizioni in tema di accertamento – viene così modificato ed integrato:

Il comma 2 viene modificato e sostituito per come segue:

“Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) chiedere ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive l’esibizione o la trasmissione di atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.”

Viene aggiunto il comma 3:

“I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i riversamenti effettuati al Comune, nonché ogni altra notizia utile per la riscossione dell’imposta”.

-Articolo 8- viene modificato il titolo che diventa “**Sanzioni per gli alloggiati e per il gestore**”.

Viene così modificato ed integrato:

Il comma 3 viene modificato e sostituito per come segue: “Il soggetto passivo che rifiuta di versare l’imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l’apposito modulo a tal fine predisposto, controfirmato dal gestore”;

Vengono aggiunti i seguenti commi:

4. “Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 200% dell’imposta dovuta con un minimo di € 50,00”.

5. “In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al precedente articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta dovuta con un minimo di € 50,00”.

6. “Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di

norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267, secondo le modalità di seguito indicate”.

7. “Per la violazione di ciascun obbligo da parte del gestore previsto dall'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00”.

8. “Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00”.

9. “Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00”.

-Articolo 12- Disposizioni transitorie e finali – viene così modificato:

Il comma 1 viene modificato e sostituito per come segue: “Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono integralmente e ad ogni effetto di legge, dalla data della sua approvazione, quelle del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Praia a Mare approvate con la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2012”.

Sono abrogati il comma 2 ed il comma 3.

- Il Regolamento viene, altresì, integrato da quattro modelli allegati che vengono contrassegnati con le lettere 2°, “B”, “C” e “D”

Dato atto che il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare;

Ravvisata la propria competenza

Visto lo statuto comunale;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs. n. 267/00;

Con votazione: 8 favorevoli, 3 contrari (Marsiglia F., De Paola P., Depresbiteris A.)

DELIBERA

1 DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni al Regolamento sull'imposta di soggiorno nel comune di Praia a Mare così come proposte e trascritte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale del regolamento;

2 DI APPROVARE il Regolamento sull'imposta di soggiorno nel comune di Praia a Mare così come integrato con le modifiche ed integrazioni di cui in premessa;

3. DI DARE ATTO che il Regolamento sull'imposta di soggiorno nel comune di Praia a Mare disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4- DI DARE ATTO che il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare;

5- DI DARE ATTO che il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone i conseguenti atti, precisando che deve essere rispettato quanto contenuto nella deliberazione di G.C. 109 del 18.06.2012 in merito al controllo del Sindaco;

6-DI ALLEGARE al presente atto gli allegati A, B, C e D riportati in premessa, per fare parte integrante del presente atto.

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

Piazza Municipio, 1 – 87028 Praia a Mare (CS) – Tel. 098572353 – Fax 098572555
www.comune.praia-a-mare.cs.it – e-mail compraia@tin.it P.I. 00392090783

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'Imposta di soggiorno nel Comune di Praia a Mare.

IL SINDACO

Considerato che il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, all’art. 4 ha introdotto la possibilità per i comuni di istituire, con deliberazione di consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 7-Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2012 il comune di Praia a Mare ha approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno, così come previsto dal citato art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;

Considerato che in relazione all’anno 2013, risultano commesse da alcune strutture ricettive numerose irregolarità e/o mancanze sulla procedura di compilazione della modulistica in applicazione dell’imposta di soggiorno e successive comunicazioni al Comune di Praia a Mare;

Considerato che le regole per l’applicazione e la compilazione della modulistica relativa all’imposta di soggiorno necessitano essere attuate da parte degli operatori in maniera corretta e precisa, e pertanto si rendono necessarie le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’imposta di soggiorno nel comune di Praia a Mare:

-Articolo 1- Presupposto dell’imposta - viene così integrato:

Dopo le parole “case e appartamenti per vacanze” viene aggiunto “(art.5 L.R. 4/1995)”, dopo la parola “affittacamere” viene aggiunto “(art. 3 L.R. 4/1995)”, dopo le parole “case per ferie” viene aggiunto “(art.6 L.R. 4/1995)”;

-Articolo 3- Esenzioni – viene così integrato:

Al comma 1 viene aggiunta la lettera: “b) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex art. 4 della legge 104/1992, da autocertificare con l’utilizzo del modello che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato D”, e loro accompagnatore”;

-Articolo 5- Obblighi di comunicazione – viene così modificato e sostituito:

1. *“Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine il gestore è tenuto a:*
 - a) *dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno, l’entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;*
 - b) *richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno al momento dell’arrivo del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;*
 - c) *acquisire la documentazione comprovante il diritto all’esenzione di cui all’articolo 3;*
 - d) *far compilare ad ogni ospite che si rifiuti di versare l’imposta l’apposito modulo predisposto a tal fine, che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato A”;*
 - e) *nel caso in cui l’ospite si rifiuti sia di versare l’imposta sia di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva, con l’apposito modulo che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato B”;*
 - f) *la dichiarazione di omesso versamento va compilata e firmata per ciascun alloggiato, nel caso di minorenni la dichiarazione va resa e firmata dall’esercente la patria potestà o da altra persona da questi autorizzato o delegato, utilizzando il modello che viene allegato al presente regolamento e indicato come “allegato C”;*
 - g) *i modelli di cui alla sopracitata lettera d) e e) andranno consegnati alla Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro il quindici del mese successivo a quello di acquisizione del rifiuto del versamento”.*
2. *“Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare all’Ufficio Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall’amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, quanto segue:*
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;*
 - il relativo periodo di permanenza;*
 - il numero dei pernottamenti soggetti all’imposta;*
 - il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 3;*
 - l’imposta dovuta;*
 - gli estremi del riversamento delle somme al Comune;*
3. *“La dichiarazione mensile di cui al capo precedente va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento d’imposta al Comune. Solo nel caso in cui la struttura ricettiva è chiusa per l’intero periodo di riferimento al pubblico, a tal fine verranno esclusivamente le comunicazioni telematiche effettuate anticipatamente e di volta in volta al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Praia a Mare, la stessa è esonerata dalla comunicazione mensile”.*

-Articolo 6- Versamenti – viene così modificato e integrato:

Al comma 1, le parole *“al termine”* vengono sostituite dalle parole *“all’inizio”*;

Viene aggiunto il comma 3:

“la causale del versamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- *denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento;*
- *“versamento imposta di soggiorno”*
- *“mese e anno di riferimento”;*

-Articolo 7- Disposizioni in tema di accertamento – viene così modificato ed integrato:

Il comma 2 viene modificato e sostituito per come segue:

“Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) *chiedere ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive l’esibizione o la trasmissione di atti e documenti;*
- b) *inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.”*

Viene aggiunto il comma 3:

“I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché ogni altra notizia utile per la riscossione dell'imposta”.

-Articolo 8- viene modificato il titolo che diventa **“Sanzioni per gli alloggiati e per il gestore”**.

Viene così modificato ed integrato:

Il comma 3 viene modificato e sostituito per come segue: *“Il soggetto passivo che rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto, controfirmato dal gestore”;*

Vengono aggiunti i seguenti commi:

4. *“Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00”.*

5. *“In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al precedente articolo ~~7~~ ³ si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00”.*

6. *“Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267, secondo le modalità di seguito indicate”.*

7. *“Per la violazione di ciascun obbligo da parte del gestore previsto dall'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00”.*

8. *“Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00”.*

9. *“Per il mancato o tardivo versamento al Comune dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00”.*

-Articolo 12- Disposizioni transitorie e finali – viene così modificato:

Il comma 1 viene modificato e sostituito per come segue: *“Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono integralmente e ad ogni effetto di legge, dalla data della sua approvazione, quelle del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Praia a Mare approvate con la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2012”.*

Sono abrogati il comma 2 ed il comma 3.

- Il Regolamento viene, altresì, integrato da quattro modelli allegati che vengono contrassegnati con le lettere “A”, “B”, “C” e “D”;

Dato atto che il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare;

PROPONE

1-Di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento sull'imposta di soggiorno nel comune di Praia a Mare così come proposte e trascritte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale del regolamento;

2-Di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nel comune di Praia a Mare così come integrato con le modifiche ed integrazioni di cui in premessa;

3-Di dare atto che il Regolamento sull'imposta di soggiorno nel comune di Praia a Mare disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4-Di dare atto che il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare;

5-Di dare atto che il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone i conseguenti atti, precisando che deve essere rispettato quanto contenuto nella deliberazione di G.C. 109 del 18.06.2012 in merito al controllo del Sindaco;

6-Di allegare al presente atto gli allegati A, B, C e D riportati in premessa, per farne parte integrante del presente atto.

7-Di dare atto infine che la presente proposta è munita del parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e parere favorevole ai fini della regolarità contabile.



Oggetto: Proposta deliberazione di Consiglio Comunale – Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'Imposta di soggiorno nel Comune di Praia a Mare.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta
SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario

in quanto la proposta che segue è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, 04.04.2014

Il Responsabile
Il Comandante del Corpo
(dott. Antonio IZZO)

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

SI ESPRIME

parere favorevole parere contrario

Praia a Mare, _____

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
(Rag. Greco Giacomo)

Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la relativa copertura finanziaria

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

Praia a Mare, _____

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
(Rag. Greco Giacomo)

PARERE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è

conforme non conforme

alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 79 del vigente Statuto Comunale e a norma dell'articolo 97, comma 2 del TUEL, D.Lgs 267/2000.

Praia a Mare, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Santa Rosaria Algieri)

REGOLAMENTO SULL' IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI PRAIA A MARE

Articolo 1

Presupposto del imposta

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta - campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze (art. 5 L.R. 4/1995), affittacamere (art. 3 L.R. 4/1995), case per ferie (art. 6 L.R. 4/1995), residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio di Praia a Mare.

Articolo 2

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe di Praia a Mare.

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il decimo anno di età;
 - b) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex art. 4 della legge n. 104/1992, da autocertificare con l'utilizzo del modello che viene allegato al presente regolamento e indicato come "allegato D", e loro accompagnatore;
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
Sono, altresì, esenti dall'imposta di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di

viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e un accompagnatore turistico per ogni 50 partecipanti.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1 e 2 stelle. L'imposta di soggiorno è pari a euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 3 stelle; di 4 euro al giorno a persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 stelle e di 5 euro al giorno a persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 5 stelle. L'imposta è applicato fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 2,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
A tal fine il gestore è tenuto a:
 - a) dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento dell'arrivo del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
 - c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 3;
 - d) far compilare ad ogni ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine, che viene allegato al presente regolamento e indicato come "allegato A";
 - e) nel caso in cui l'ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva, con l'apposito modulo che viene allegato al presente regolamento e indicato come "allegato B";

- f) la dichiarazione di omesso versamento va compilata e firmata per ciascun alloggiato, nel caso di minorenni la dichiarazione va resa e firmata dall'esercente la patria potestà o da altra persona da questi autorizzato o delegato, utilizzando il modello che viene allegato al presente regolamento e indicato come "allegato C";
- g) i modelli di cui alla sopracitata lettera d) ed e) andranno consegnati alla Polizia Locale del Comune di Praia a Mare entro il quindici del mese successivo a quello di acquisizione del rifiuto del versamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, quanto segue:
- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza;
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 3;
 - l'imposta dovuta;
 - gli estremi del riversamento delle somme al Comune;
3. la dichiarazione mensile di cui al capo precedente va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune. Solo nel caso in cui la struttura ricettiva è chiusa per l'intero periodo di riferimento al pubblico, a tal fine verranno esclusivamente le comunicazioni telematiche effettuate anticipatamente e di volta in volta al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Praia a Mare, la stessa è esonerata dalla comunicazione mensile.

Articolo 6

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, all'inizio di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Praia a Mare.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese:
- a) su apposito conto corrente postale intestato a Comune di Praia a Mare;
 - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi

al denaro;

c) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

3. la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento,
- "versamento imposta di soggiorno",
- mese e anno di riferimento.

Articolo 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, con esenzione di spese e diritti, può :
 - a) chiedere ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive l'esibizione o la trasmissione di atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i riversamenti effettuati al Comune, nonché ogni altra notizia utile per la riscossione dell'imposta.

Articolo 8

Sanzioni per gli alloggiati e per il gestore

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto, controfirmato dal gestore.
4. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00.
5. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al successivo articolo 7 si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00.
6. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, secondo le modalità di seguito indicate.
7. Per la violazione di ciascun obbligo da parte del gestore previsto dall'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
8. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.
9. Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00;

Articolo 9

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Articolo 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stesso da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Praia a Mare, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono integralmente e ad ogni effetto di legge, dalla data della sua approvazione, quelle del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Praia a Mare approvate con la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2012.

Allegato B
Da compilare a cura del
gestore della struttura ricettiva

Spett.le
Comune di Praia a Mare
P.zza Municipio
87028 – Praia a Mare

IMPOSTA DI SOGGIORNO
DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO
(Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Praia a Mare)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A A _____

PROV. _____ IL _____ / _____ / _____ RESIDENTE A _____ PROV. _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____ CAP _____

TEL _____ FAX _____ E-MAIL _____

CODICE FISCALE																				
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SEGUENTE STRUTTURA RICETTIVA:

UBICATA IN VIA/PIAZZA _____ N. _____

CODICE FISCALE																				
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA IVA																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

consapevole che con deliberazione n. _____ del _____, il Consiglio Comunale di Praia a Mare ha introdotto, a decorrere dal _____, l'Imposta di Soggiorno prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011; consapevole, inoltre, delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il/la sig./sig.ra _____

nato/a il _____ / _____ / _____ a _____ Prov. _____

Residente in _____ Prov. _____

alla Via _____ N. _____ CAP _____

CODICE FISCALE																				
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ha soggiornato presso la citata struttura ricettiva dal giorno _____ al giorno _____;
- che, al termine del soggiorno, il/la medesimo/a cliente ha omesso la corresponsione dell'imposta di soggiorno dovuta, e, pertanto, in qualità di gestore della struttura ricettiva, non sono nelle condizioni di effettuare il versamento dell'imposta in questione al Comune di Praia a Mare;
- che l'imposta dovuta ammonta ad un importo di € _____, calcolato sulla base dei giorni di durata del soggiorno (pari a _____) e della misura prevista dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Praia a Mare;
- che il/la cliente in questione ha rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare all'Amministrazione comunale la prevista motivata dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno per il periodo interessato.

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1) i dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4) I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5) Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Praia a Mare; 6) Il responsabile del trattamento è il Dirigente-Funziionario Responsabile del Tributo. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

Allegato: copia leggibile del documento di identità del dichiarante, se non già prodotto in precedenza.

DATA _____

FIRMA _____

Allegato C
Da compilare a cura del
CLIENTE della struttura ricettiva

Spett.le
Comune di Praia a Mare
P.zza Municipio
87028 – Praia a Mare

IMPOSTA DI SOGGIORNO
DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO
(Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Praia a Mare)

La/Il Sottoscritta/o _____ nata/o a _____ Prov. _____
il / / _____ Residente in _____ Prov. _____
alla Via _____ N. _____ CAP _____
Tel. _____ Cell. _____
E-Mail _____ Nazionalità _____

CODICE FISCALE																				
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nella qualità di (es: genitore , ecc.) _____ di:

Generalità _____ nata/o a _____ Prov. _____
il / / _____ Residente in _____ Prov. _____
alla Via _____ N. _____ CAP _____

consapevole che con deliberazione n. _____ del _____, il Consiglio Comunale di Praia a Mare ha introdotto, a decorrere dal _____, l'Imposta di Soggiorno prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011; consapevole, inoltre, delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Che lo stesso ha soggiornato dal giorno _____ al giorno _____ presso la seguente struttura ricettiva:

_____ n. _____
sita in Via _____ n. _____

DICHIARA, inoltre,

che, al termine del soggiorno, **ha ritenuto di non corrispondere**, al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha soggiornato, **l'imposta di soggiorno**;

che l'imposta dovuta ammontava ad un **importo di € _____**, calcolato sulla base dei giorni di durata del soggiorno e della misura prevista dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Praia a Mare;

che l'omissione del versamento dell'imposta di soggiorno è dovuta ai seguenti **motivi** :
(l'indicazione dei motivi della mancata corresponsione dell'imposta di soggiorno è facoltativa)

Allegato: copia leggibile del documento di identità del dichiarante.

Dichiaro, altresì, che gli addetti della suddetta struttura ricettiva mi hanno fatto presente che l'imposta di soggiorno è un obbligo di legge dello Stato italiano ed è disciplinata dal regolamento del Comune di Praia a Mare, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 20 del 23/07/2012 e che in caso di rifiuto del pagamento il Comune di Praia a Mare si attiverà nei miei confronti per il recupero delle somme non corrisposte, con l'applicazione delle sanzioni di legge.

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1) i dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4) I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5) Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Praia a Mare; 6) Il responsabile del trattamento è il Dirigente-Funzionario Responsabile del Tributo. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

DATA _____

FIRMA_

FIRMA _____

(Legale rappresentante della struttura)

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 09.04.2014

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to IL PRESIDENTE
Francesco Trimboli

F.to IL SINDACO
Antonio Praticò

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 10/04/2014 rimanendovi per 15gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 25/04/2014.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' divenuta ESECUTIVA.

X Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2014 al 25/04/2014

IL MESSO COMUNALE